



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1737** del **04/09/2026**

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: Riepilogo dei permessi complessivi usufruiti per maternità del 2° figlio, usufruiti dalla dipendente matr. n. 1336.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Affari del Personale

Servizio Riq. e Svil. Edilizia

Servizio Sicur. Strad. e L.L.

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 00000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1737** del **04/09/2026**

L'ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO che l'art. 43, comma 1 del 15 maggio 2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali stabilisce che: "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.";

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, il quale ha stabilito che: "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 34, comma 1, del suddetto Decreto, a mente del quale: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2";

ATTESO che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001, fa espressamente salva l'applicazione delle "condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione", rispetto alle previsioni recate dallo stesso Decreto;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 43, comma 3, del C.C.N.L. del 15 maggio 2018, che prevede una disposizione di maggior favore rispetto a quella prevista dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne il trattamento economico dei primi 30 giorni del congedo parentale ex art. 32, affermando che: "Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.";

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1547 del 28/08/2025, con la quale si dava atto:

- che nella certificazione di Gravidanza, rilasciata in data 18/07/2025 da ASL Umbria1 – Ospedale di Città di Castello (PG), prodotto dalla dipendente, era indicata la data presunta del parto al 02/10/2025;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1737** del **04/09/2026**

- che la certificazione del 23/07/2025 del medico competente dell'Ente, che aveva a sua volta acquisito la certificazione dello specialista, aveva confermato che la dipendente poteva proseguire la propria attività lavorativa fino all'ottavo mese di gravidanza, ex legge 626/94;

CONSIDERATO che la dipendente ha usufruito quindi della flessibilizzazione del congedo di maternità e che, avendo posticipato al termine dell'8° mese il periodo di astensione obbligatoria, lo stesso decorreva dal 02/09/2025 al 02/10/2025, quale data presunta del parto;

VISTO che la data effettiva del parto, del figlio L.M.L. è stata il 05/10/2025, dal quale giorno è decorso l'ulteriore periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, terminata il 05/02/2026;

VISTE le richieste, rispettivamente del 06/02/2026 e del 28/02/2026, agli atti dell'Ufficio, della dipendente matricola n. 1336, assunta a tempo pieno e indeterminato nei ruoli della Provincia di Arezzo, incardinata nel Settore Edilizia Pianificazione territoriale, Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia, di poter usufruire di congedo parentale al 100%, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 151/2001, modificato dal D. Lgs. n. 80/2015, in favore del figlio L.M.L., nato il 05/10/2025, nel periodo dal 10/02/2026 al 16/04/2026, in giornate frazionate, per un totale di giorni 30;

RICHIAMATA la DD n° 390 del 06/03/2026, che prendeva atto di quanto sopra;

VISTE le richieste successive di congedo parentale (astensione facoltativa post partum), rispettivamente del:

- 14/04/2026 - richiesta periodo dal 21/04/2026 al 28/05/2026 (frazionato, per un tot. Di 17 gg, retribuiti all'80%)
- 02/06/2026 - richiesta periodo dal 04/06/2026 al 05/08/2026 (frazionato, per un tot. Di 59 gg, di cui 43 retribuiti all'80% e 16 retribuiti al 30%);
- 11/08/2026 - richiesta periodo dal 11/08/2026 al 18/09/2026 (per un tot. Di 39 gg, retribuiti al 30%);

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

DI PRENDERE ATTO dei seguenti periodi di astensione obbligatoria e successivi congedi parentali (astensione facoltativa post partum) usufruiti dalla dipendente matr. n. 1336, per la nascita del figlio L.M.L., nato il 05/10/2025:

- astensione obbligatoria: totale gg 157 (dal 02/09/2025 al 05/02/2026)
- CP100 – congedo parentale retribuito al 100%: totale 30 gg (dal 10/02/2026 al 16/04/2026 – compreso – usufruito in modo frazionato)
- CP80 – congedo parentale retribuito al 80%: totale 60 gg (dal 21/04/2026 al 20/07/2026 – compreso – usufruito in modo frazionato)
- CP30 – congedo parentale retribuito al 30%: totale richiesto 55 gg (dal 21/07/2026 al 18/09/2026 – compreso, ad oggi parzialmente usufruito), dando atto che usufruito questo ultimo periodo rimarranno disponibili ulteriori 35 gg di CP30, retribuiti al 30%.



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1737 del 04/09/2026

DI NOTIFICARE il presente atto determinativo all'interessata.

L'Elevata Qualificazione del Servizio
Dott.ssa Isabella Bonacci